



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Innocenza **ZAFFINA** Consigliere relatore

Daniela **ALBERGHINI** Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di conto iscritto al **n. 32591**, del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. **68287** riferibile all'agente contabile **Federica Boscaro**, quale consegnatario dei titoli azionari e delle partecipazioni del Comune di Fossò (VE) per l'esercizio 2019;
Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
Uditi, all'udienza pubblica del 10 dicembre 2025, tenutasi con l'assistenza della dott.ssa Mara Agostini e data per letta la relazione, per il Comune di Fossò, la Responsabile del Servizio Finanziario dott.ssa Fosca Pagiaro e la dott.ssa Nicoletta Tollin del Settore Contabilità, l'ex Sindaco ed agente contabile Federica Boscaro, nonché il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Massimiliano Sutto, che concludevano come da verbale.

1. Con relazione n. 306 del 12 giugno 2025, il Magistrato istruttore chiedeva di sottoporre al giudizio della Sezione il conto giudiziale n. 68287, reso dall'agente contabile **Federica Boscaro**, quale consegnatario dei titoli azionari e delle partecipazioni del Comune di Fossò (VE) per il periodo di gestione 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2019.

Riferiva il Magistrato istruttore che all’esito dell’istruttoria emergeva l’omessa indicazione nel conto di alcuni organismi partecipati e, in particolare, del **Consorzio di bacino “*Laguna di Venezia*”** e del **Consorzio di bacino “*Venezia Ambiente*”**.

2. Con memoria depositata in data 19 novembre 2025, l'amministrazione comunale ha precisato che il conto presentato espone le partecipazioni detenute nelle società Veritas S.p.A. e ACTV S.p.A., con indicazione della consistenza e del valore, determinato sulla base del patrimonio netto.

Il Comune ha riconosciuto che nel conto non risultano indicate le partecipazioni detenute nei Consorzi di Bacino “Venezia Ambiente” e “Laguna di Venezia”, precisando tuttavia che tale scelta era stata effettuata sin base a un orientamento volto a includere nel conto giudiziale esclusivamente i titoli azionari, e non tutti gli strumenti finanziari a contenuto partecipativo; orientamento che l’ente riconosce come difforme rispetto ai più recenti arresti giurisprudenziali.

È stato inoltre evidenziato che, nella rendicontazione economico-patrimoniale dell'ente, lo stato patrimoniale reca un valore delle immobilizzazioni finanziarie, comprensivo sia delle partecipazioni azionarie sia delle quote detenute nei consorzi di bacino, con conseguente rappresentazione completa

	delle partecipazioni nel conto del patrimonio. In conclusione, il Comune ha	
	preso atto delle osservazioni contenute nella relazione di deferimento e si è	
	rimesso alle valutazioni della Corte.	
	3. All’udienza pubblica del 10 dicembre 2025 le parti presenti concludevano	
	come da verbale e la causa veniva trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	I. Oggetto del giudizio	
	Il presente giudizio ha ad oggetto l'esame del conto giudiziale n. 68287 reso	
	dal consegnatario delle azioni e delle partecipazioni del Comune di Fossò	
	relativamente all'esercizio finanziario 2019.	
	L'esame della documentazione in atti consente al Collegio di formulare un	
	giudizio sulla regolarità formale e sostanziale del conto, secondo la funzione	
	tipica del giudizio di conto delineata dagli artt. 139 ss. del codice della	
	giustizia contabile. In proposito, è opportuno ricordare che il giudizio di conto	
	non si esaurisce nella mera verifica documentale, ma è finalizzato ad accertare	
	la veridicità, completezza e attendibilità della rappresentazione contabile dei	
	beni affidati alla gestione dell'agente. Ciò vale in modo particolare laddove,	
	come nel caso di specie, si tratta di partecipazioni societarie e consortili, beni	
	mobili il cui valore e la cui incidenza sul patrimonio dell'Ente possono subire,	
	talora in maniera significativa, variazioni nel corso dell'esercizio, e la cui	
	gestione non è puramente formale ma implica l'esercizio di diritti a tutela del	
	valore della partecipazione.	
	A tal proposito, la giurisprudenza contabile ha da tempo rilevato che i titoli	
	partecipativi costituiscono beni mobili ai sensi dell'art. 20, lett. c), del R.D. n.	
	827/1924 e che l'agente è tenuto a rendere conto non solo della loro materiale	
	3	

	disponibilità, ma della corretta rappresentazione della loro consistenza	
	economico-patrimoniale. In particolare, il conto giudiziale deve riflettere la	
	situazione reale dei titoli, le variazioni della loro consistenza e la completezza	
	delle partecipazioni detenute dall'Ente, non potendosi limitare a indicazioni	
	meramente formali o nominalistiche. Il Collegio, nel condividere tale	
	orientamento, coerente con gli indirizzi più recenti di questa Sezione (sentt.	
	nn. 104, 110, 112 e 113/2025), osserva quanto segue.	
	II. Sulla mancata inclusione nel conto giudiziale di talune partecipazioni	
	Dall’attività istruttoria è emerso che l’agente non ha indicato nel conto	
	giudiziale alcune partecipazioni sussistenti nel corso dell’esercizio 2019, dalle	
	quali discendevano, per il Comune di Fossò, diritti di natura amministrativa e	
	patrimoniale.	
	In particolare, è stata rilevata l’omessa indicazione della partecipazione al	
	Consiglio di Bacino Venezia Ambiente (già AATO), ente cui, ai sensi	
	dell’art. 4 della legge regionale Veneto n. 52 del 2012, sono attribuite le	
	funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del	
	servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino territoriale	
	di competenza. Il Consiglio di Bacino è stato costituito mediante la	
	sottoscrizione della Convenzione tra tutti i 44 Comuni della provincia di	
	Venezia e il Comune di Mogliano Veneto; l’adesione a tale ente comporta il	
	riconoscimento di diritti di rappresentanza e di partecipazione agli organi,	
	nonché l’assunzione di obblighi finanziari proporzionati alle quote di	
	partecipazione, con conseguente rilevanza ai fini della rappresentazione nel	
	conto giudiziale.	
	Parimenti, non risulta indicata nel conto la partecipazione nel Consiglio di	
	4	

